

quecentomila (500,000) di crediti verso l'amministrazione, a titolo di cauzione provvisoria per gli effetti dell'articolo 247 della legge sui lavori pubblici.

Art. 11. Il presente contratto non sarà valido nè definitivo, se non dopo che sarà stato approvato per decreto reale.

**Giurisprudenza.** — Venne fatta questione davanti alla Cassazione di Torino se cada in contravvenzione il viaggiatore il quale, quando per due distinte linee ferroviarie può da una stazione arrivare ad un'altra e sia munito di *biglietto di andata e ritorno* percorre per ritorno la via che non ha percorsa nell'andata. La Cassazione ha risposto che in tal caso il viaggiatore deve prendere un treno percorrente la stessa via dell'andata, perchè se ha contravvenzione per chi prende posto nelle vetture senza essere fornito di biglietto, altrettanto deve essere per colui che ha con se un biglietto che sa non essere valevole pel treno di cui profitta.

Sullo stesso proposito del biglietto di *andata-ritorno* venne presentata alla Cassazione di Roma la questione: se esista contravvenzione nel caso in cui un viaggiatore servendosi di un biglietto di ritorno abusivamente ceduto, si scopra che il biglietto stesso per giunta era scaduto. E la Cassazione rispose che una volta che il viaggiatore, valendosi di questa abusiva cessione, ha fatto il suo percorso in ferrovia, l'amministrazione rimane frodata, e quindi è inutile indagare se il mezzo fosse, oppure no, idoneo. — Giustamente però è stato osservato contro tale decisione, che la indagine non è inutile, poichè in questo caso vi sono due contravvenzioni, quella del biglietto abusivamente ceduto, e quella del biglietto scaduto; conviene quindi determinare quale sia la contravvenzione al regolamento ferroviario, perchè se veramente si accerta che il viaggiatore aveva un biglietto scaduto, deve essere considerato come uno che viaggiasse senza biglietto e cade quindi la contravvenzione per la abusiva cessione.

Ed infatti la Cassazione di Torino a proposito dell'art. 51 del Regolamento ferroviario dovendo decidere se ed in quali casi il viaggiatore munito di *biglietto di ritorno* scaduto sia colpevole di contravvenzione come chi viaggiasse senza biglietto si esprime: — contravviene all'art. 51 chi viaggia sulla ferrovia colla cessione di un biglietto di ritorno scaduto, sia che il biglietto sia stato acquistato direttamente dall'amministrazione che da altri di seconda mano. Scaduto il biglietto non se ne può far uso, quindi è lo stesso che non averlo.

— L'on. Ministro di grazia e giustizia ha diramato ai procuratori generali presso le Corti di Cassazione e Corti di appello ai procuratori del Re ed ai Pretori alcune istruzioni sui giudizi civili e i procedimenti penali riguardanti le strade ferrate. L'on. Taiani, dopo aver notato la quasi inutilità dell'invio di tutte le sentenze in materia di strade ferrate secondo le istruzioni vigenti; e d'altra parte essendovi chi ha il dovere di invigilare sulla polizia delle strade ferrate ed essendogli della massima importanza il conoscere in qual modo i magistrati risolvano alcune fra le varie questioni che possono sorgere nell'attuazione delle leggi e dei regolamenti, dà le nuove istruzioni in proposito.

Rispetto alla *materia civile* le cancellerie delle Corti di Cassazione, di Appello e de' Tribunali spediranno direttamente al Ministero dei lavori pubblici (ispettorato generale delle strade ferrate) una

copia intera di tutte le sentenze nelle quali dalle Corti e dai Tribunali sono risolte controversie o altrettali questioni pel trasporto dei passeggeri e delle merci.

In *materia penale* giova premettere che colle circolari 31 dicembre 1870 e 21 marzo 1872 furono fatte speciali raccomandazioni acciocchè accadendo qualche incidente o grave infortunio sulle strade ferrate, per il quale rimanesse ucciso o ferito alcuno fra gl'impiegati o lavoratori addetti al servizio della strada o de'treni, l'autorità giudiziaria ne indagasse con prontezza e attenta cura la cagione e ogni particolare, affine di appurare se fosse da ascrivere la colpa a coloro i quali sono preposti a regolare il servizio, ovvero agli agenti inferiori, i quali attendono al movimento dei treni, delle vetture ed altrettali veicoli.

Il ministro in cotesta Circolare non solo mantiene questa raccomandazione, ma vuole che nel compilare il processo, riguardante qualunque siasi reato sovra questa materia, si tengano presenti le istruzioni date colla circolare 6 ottobre 1873, di cui le parti più importanti sono le seguenti:

« L'esperienza, specialmente di taluni recenti fatti dimostra, che la maggior parte dei disastri ferroviari trae origine dalla inosservanza colposa dei regolamenti sulla polizia e sicurezza delle strade ferrate, che vietano ogni ingombro sulle linee, ed anche il passaggio di uomini ed animali nei punti che non sono a ciò espressamente destinati; epperò le prime cure dell'autorità debbono esser volte ad infrenare simili abusi....

« Importa quindi che le leggi e i regolamenti in vigore siano esattamente applicati, e che l'autorità giudiziaria presti, per la parte che la riguarda, il più operoso concorso per la repressione di fatti così dannosi alla sicurezza personale dei cittadini....

« Per la grave importanza dell'argomento ed il vivo eccitamento della pubblica opinione, mi faccio a pregare le SS. VV. (procuratori generali alle Corti di appello) di dare istruzioni ai procuratori del Re e pretori del rispettivo distretto, che, pervenendo loro denunce per le contravvenzioni suindicate, procedano ai termini di legge colla massima energia e prontezza. Elleno poi vorranno attentamente invigilare sull'andamento di simili giudizi, e quando abbiano a notare ritardo o altre irregolarità, si compiacciano di riferirne a questo ministero. »

Le Cancellerie dovranno poi fare un sunto di tutte le sentenze penali che riguardano propriamente la polizia e l'esercizio delle strade ferrate e dovranno mandarle nel termine di 5 giorni dalla pronunziazione della sentenza in caso di assoluzione al Capo del Circolo d'ispezione dove avvenne il reato, poichè la vigilanza governativa sulle strade ferrate ora in esercizio, è affidata ai Circoli d'ispezione stabilite coll'art. 3 del regio decreto 22 ottobre 1885.

Quanto alle linee delle strade ferrate, le quali poi si apriranno al pubblico esercizio, il rispettivo ispettore, capo di Circolo ne darà notizia al procuratore generale, al procuratore del Re ed ai pretori, nella giurisdizione de' quali sono tali strade, affine di comunicargli il sunto delle sentenze.

Affinchè poi il Ministero di grazia e giustizia possa invigilare sopra la regolare e pronta risoluzione de' procedimenti penali, i procuratori generali, alla fine d'ogni semestre dovranno mandare al detto